

Causa C-17/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania)

Giudice del rinvio:

21 dicembre 2021

Ricorrente:

HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Resistente:

Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

[OMISSIS]

Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera, Germania)

[OMISSIS]

Nella controversia

HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG,
[OMISSIS] 28217 Brema (Germania) – ricorrente –

[OMISSIS]

contro

Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, [OMISSIS] 80687 Monaco di Baviera
– resistente –

[OMISSIS]

avente ad oggetto l'accesso a informazioni

Con la presente domanda viene chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale. Il rinvio ha luogo unitamente a un altro procedimento pendente dinanzi a questo Collegio, dal contenuto identico, fatta salva l'intestazione [OMISSIS]. A seguito del rinvio pregiudiziale, il procedimento è sospeso fino alla decisione della Corte. In data 21 dicembre 2021 viene formulata la seguente

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; in prosieguo: il «RGPD»]:

1.a. Se dall'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD risulti che, nel caso di società ad azionariato diffuso, la partecipazione alla società in qualità di socio con una responsabilità poco significativa e senza ruoli amministrativi sia sufficiente ai fini del riconoscimento di un «legittimo interesse» all'accesso alle informazioni riguardanti tutti i soci che partecipano indirettamente tramite fiduciari, sui loro dati di contatto, e sulla loro partecipazione a detta società, nonché ai fini dell'individuazione nell'atto costitutivo di un corrispondente obbligo contrattuale,

1.b. oppure se, in presenza di dette condizioni, l'interesse legittimo si limiti all'ottenimento da parte della società di informazioni riguardanti i partecipanti indiretti che non hanno una responsabilità poco significativa, bensì detengono una quota minima che rende almeno ipotizzabile un'influenza sugli affari della società.

2.a Se, al fine di non superare il limite intrinseco dell'abuso di diritto nel caso di un siffatto diritto senza restrizioni (1a), oppure di derogare alla restrizione di un diritto limitato di accesso (1b), sia sufficiente l'intenzione di mettersi in contatto allo scopo di conoscersi, scambiare opinioni oppure negoziare l'acquisto di azioni della società,

2.b oppure se l'interesse all'accesso venga considerato rilevante soltanto qualora alla base della pertinente richiesta sussista l'intenzione espressa di conoscere altri soci al fine di sollecitarne un coordinamento per motivi specificamente

menzionati, i quali richiedono la formazione di una volontà inerente alle decisioni spettanti ai soci.

Sulla motivazione

A. Quanto alla controversia su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi:

Il giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi su due controversie in cui viene richiesto l'accesso e, di conseguenza, la divulgazione di dati. Ciascuna delle parti ricorrenti partecipa indirettamente, sotto forma di società in accomandita semplice e dunque quale società di persone, ad una società di investimenti. Si tratta di società ad azionariato diffuso. La partecipazione a queste ultime è concepita in termini di investimento finanziario. In uno dei casi, sono circa 1.800 i soci accomandanti che partecipano direttamente o indirettamente.

Viene richiesta la divulgazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le persone e pertanto di tutto il pubblico partecipante alla società di investimenti, in particolare, dunque, anche i nomi e i dati di contatto di tutti i soci accomandanti che partecipano indirettamente tramite società fiduciarie. In altre parole, vengono richieste informazioni su tutti coloro che hanno investito nella società.

Ciascuna delle parti ricorrenti è a sua volta una società di investimenti. Le resistenti ritengono che i dati richiesti non consentirebbero di perseguire scopi di promozione della società, bensì i meri interessi economici dei ricorrenti, volti a pubblicizzare prodotti d'investimento oppure a indurre preoccupazione negli investitori, al fine di acquistarne le azioni sottoprezzo e di realizzare un profitto tramite la rivendita. I contratti di partecipazione e quelli fiduciarie prevedono clausole che sanciscono un divieto contrattuale di comunicazione dei dati ad altri partecipanti.

Le parti ricorrenti negano l'esistenza di tali intenzioni. Si tratterebbe di un loro diritto a conoscere gli altri soci. I divieti contrattuali di comunicazione dei dati sarebbero inefficaci. I ricorrenti vorrebbero negoziare con gli altri soci accomandanti l'acquisto delle loro azioni e conoscerli meglio per uno scambio di opinioni. Con tale argomentazione, le azioni richiamano due consolidati orientamenti giurisprudenziali dei giudici civili tedeschi di appello e di ultimo grado.

1. Nel rivendicare il proprio diritto di conoscere gli altri soci, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il quale, con la pronuncia del 19 novembre 2019 – II ZR 263/18, conferma il proprio orientamento, secondo cui costituirebbe un «irrinunciabile elemento fondamentale dei diritti dei soci» in una società di persone conoscere il nome e l'indirizzo degli altri soci e dunque l'identità dei propri partner contrattuali. Ciò varrebbe anche per i soci accomandanti che partecipano solo indirettamente. La conoscenza di tutti gli altri soci, anche indiretti, sarebbe necessaria per ogni socio ai fini dell'esercizio effettivo dei diritti nella comunità esistente tra i fiduciarie di una società ad azionariato diffuso. La comunicazione dei

dati agli altri soci sarebbe pertanto conforme agli obblighi della società sulla base del suo atto costitutivo. Una richiesta di accesso presentata da un socio e mirante a conoscere gli altri soci sarebbe limitata unicamente dal divieto dell'esercizio abusivo di un diritto ai sensi dell'articolo 242 del BGB e dal divieto di atti emulativi di cui all'articolo 226 del BGB.

In tal modo, viene dato seguito alla giurisprudenza delle corti supreme sviluppata antecedentemente all'adozione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Le considerazioni di tale giudice tenevano conto dei seguenti elementi:

L'abuso di diritto sarebbe sempre escluso nel caso in cui un investitore abbia l'intenzione di conoscere altri investitori per scambiare opinioni con questi ultimi in merito ai problemi esistenti, dal suo punto di vista, con riguardo alla società ed eventualmente per organizzare un gruppo di interessi tra gli investitori. Nel caso del perseguimento di scopi extrasociali, i rimedi offerti dal diritto della concorrenza e della protezione dei dati sarebbero sufficienti a prevenire un comportamento abusivo. Non esisterebbe alcun motivo per negare l'accesso a causa di un pericolo meramente ipotetico di un uso improprio dei dati (valutazioni del BGH, sentenza del 5.2.2013 – II ZR 134/11). Al socio dovrebbe pertanto essere lasciata la libertà di scegliere i mezzi e le modalità di comunicazione con gli altri soci. Un socio non dovrebbe dipendere dall'intermediazione fornita dagli amministratori della società nei rapporti con gli altri soci, né utilizzare mezzi di comunicazione forniti e controllati dalla società. Pertanto, un socio non potrebbe essere reindirizzato a un forum su internet quale mezzo meno restrittivo in conformità all'articolo 127 a dell'Aktiengesetz (legge sulle società per azioni; in prosieguo: lo «AktG») (valutazioni del BGH, sentenze dell'11 gennaio 2011 – II ZR 187/09, e del 5 febbraio 2013 – II ZR 134/11).

Il contratto non potrebbe escludere il diritto di accesso. La preclusione del diritto di conoscere tutti i soci comprimerebbe, di fatto, un diritto essenziale del socio, vale a dire quello di convocare un'assemblea straordinaria, dato che i quorum richiesti a tal fine potrebbero essere conseguiti da un piccolo azionista solo a seguito di accordo con altri soci, il che presupporrebbe necessariamente che egli sia a conoscenza dei loro nomi e indirizzi (valutazioni del BGH, ordinanza del 21 settembre 2009 – II ZR 264/08).

Con maggior fondamento rispetto a una società per azioni quotata in borsa, nella quale l'obbligo legale di comunicazione sorge solo a partire da una partecipazione del 3% dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 33 del Wertpapierhandelsgesetz (legge tedesca relativa alla negoziazione di titoli), le questioni volte a stabilire chi sia il soggetto controllante della società, di chi sia «portavoce» un fiduciario, se sussista un divieto di voto del fiduciario con riguardo ad altri partecipanti e a un potenziale conflitto di interessi, se sussista un dovere di lealtà di un altro partecipante simile ad un obbligo di non concorrenza e come si modifichi nel tempo la composizione strutturale della società darebbero luogo ad un diritto intangibile di accesso alle informazioni di tutti i partecipanti anche in una società

ad azionariato diffuso (valutazioni del BGH, sentenza del 5 febbraio 2013 – II ZR 134/11).

Il BGH non ha ravvisato alcun obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte. L'applicazione del diritto dell'Unione s'imporrebbe con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi sul fatto che un socio avesse un diritto all'accesso che non poteva essere limitato per contratto, al quale potrebbe opporsi solo l'abuso di diritto. Il fatto che la comunicazione dei dati di tutti i soci da parte della società a uno di loro sia giustificata anche in forza del regolamento generale sulla protezione dei dati discenderebbe, in maniera chiara, dal suo considerando 48, in cui è menzionato, quale possibile interesse legittimo, il trattamento dei dati anche «all'interno del gruppo imprenditoriale». Il BGH ne desume pertanto che, in base a detto considerando, la giustificazione della trasmissione di dati all'interno del gruppo imprenditoriale deve essere giustificato da «fini amministrativi interni», con la conseguenza di valutare la comunicazione a un socio dei dati personali riguardanti tutti i soci quantomeno equiparabile ad una trasmissione da un'impresa a un'altra impresa sorella o controllante e, nel contempo, ad un fine amministrativo interno.

2. Con il loro ulteriore argomento, fondato sull'intenzione di negoziare con gli altri soci accomandanti l'acquisto delle loro azioni, i ricorrenti richiamano quindi la giurisprudenza relativa alla questione volta a stabilire cosa costituisca un abuso di diritto, qualora esso rappresenti l'unico limite del diritto di accesso. Sotto tale profilo sono pertinenti, nel caso in esame, altre decisioni dei Tribunali superiori del Land, in particolare dell'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania) nella sua sentenza del 16 gennaio 2019 – 7 U 342/18.

In base ad essa, sarebbe ricompreso nel diritto del socio anche il rafforzamento della propria posizione tramite l'acquisizione di una partecipazione più ampia. Ciascun fiduciario sarebbe a conoscenza del fatto che la società di investimenti avrebbe utilizzato i suoi dati ai fini dell'esecuzione dell'atto costitutivo, il cui scopo consisterebbe sostanzialmente nell'esercizio dei diritti dei soci, in particolare anche attraverso lo scambio reciproco, l'esercizio del controllo e, se del caso, l'aggregazione con altri soci, il rafforzamento della posizione del socio. Vi rientrerebbe anche la possibilità di incidere su di essa, eventualmente tramite l'acquisto di quote della società. Emergerebbe un esercizio illecito dei diritti solo nel caso in cui non potesse esserci alcuna correlazione alla posizione di socio e al vincolo contrattuale con gli altri soci. L'accesso potrebbe essere pertanto negato solo in assenza di un ragionevole interesse a fornirlo, ad esempio ove emerga chiaramente uno scopo extrasociale. Tuttavia, l'interesse all'acquisto di azioni altrui costituirebbe un ragionevole interesse.

Con tale interpretazione, l'Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) ritiene implicitamente che la previsione astratta di ciascun socio che i propri dati siano necessari per l'esecuzione dell'atto costitutivo e possano essere utilizzati a tal fine, giustificherebbe il fatto che la società in

accomandita trasmetta i dati a ogni altro socio, anche per il semplice interesse all'acquisto manifestato da detto socio. Gli interessi ragionevoli degli altri soci a non divulgare i loro dati personali non vengono presi in considerazione da detto giudice, la cui sentenza lascia intendere che gli stessi futuri diritti di voto derivanti da un eventuale incremento della propria partecipazione fonderebbero un interesse legittimo all'accesso già nel presente rapporto contrattuale.

B. [OMISSIS] Pertinenza della risposta alle questioni sollevate [OMISSIS]:

In linea con la giurisprudenza nazionale, le affermazioni stereotipate e praticamente indimostrabili di un interesse all'eventuale intenzione di acquisto di partecipazioni altrui sarebbero sufficienti per poter chiedere l'accesso a informazioni complete, inclusi gli indirizzi e l'importo della partecipazione, relative a tutti i soci accomandanti, tra cui anche i titolari di una partecipazione indiretta. Dato che è concepibile un abuso di diritto solo in assenza di qualsiasi ipotetica correlazione con la posizione di socio, nemmeno il rischio astratto ma possibile e non puramente teorico di perseguire scopi extracontrattuali è rilevante, in quanto è sempre presumibile che i dati saranno utilizzati quantomeno anche allo scopo di realizzare una cooperazione tra soci idonea a promuovere la società. Il titolare del trattamento, a seguito della divulgazione dei dati, non dispone più di alcun mezzo per controllare il trattamento dei dati da parte dei ricorrenti. In sintesi, una volta comunicati, i dati dei soci accomandanti, pur titolari di una mera partecipazione indiretta ad una società ad azionariato diffuso, restano privi di protezione a partire dalla loro divulgazione.

Tale può essere senz'altro il risultato di un'interpretazione, ad esempio, qualora prevalgano i principi di diritto commerciale relativi ad una partecipazione in un'impresa intesa come comunità di soci, cosicché chiunque partecipi ad un'impresa a titolo personale, benché con una responsabilità limitata, deve poter essere trattato da imprenditore. Questo Collegio non ritiene che, con riguardo a soci accomandanti di una società ad azionariato diffuso con una responsabilità non significativa sulla base delle azioni detenute e spesso anche di un capitale dall'importo minimo, un'interpretazione da parte della Corte adita sia talmente prevedibile da non ritenere più necessario farne richiesta.

Le questioni sollevate sono rilevanti ai fini della decisione proprio perché nei procedimenti in discorso è stata finora soltanto affermata l'esistenza dell'intenzione di acquistare le azioni di altri soci. Ove ciò sia sufficiente, il ricorso dovrebbe essere accolto. Ove ciò non sia sufficiente e allo stato attuale delle argomentazioni, il ricorso dovrebbe essere respinto. In caso di suo accoglimento, questo Collegio si pronuncerebbe altresì in ultima istanza in quanto il gravame proposto dalla resistente ha ad oggetto unicamente i costi correlati agli accessi e tale onere non raggiunge, dal punto di vista economico, il valore limite nazionale per adire un giudice di grado superiore.

C. Proprie considerazioni in merito alla risposta alle questioni sottoposte:

1.a. Anche questo Collegio considera inefficace la clausola contrattuale relativa all'esclusione dell'accesso alle informazioni, ma non dal punto di vista di una fondamentale intangibilità, bensì in ragione dell'invalidità quale condizione generale di contratto sotto il profilo di una restrizione dei diritti troppo ampia, quindi irragionevole e, di conseguenza, inefficace.

1.b. La questione sollevata da questo Collegio si limita ai requisiti posti dal diritto dell'Unione con riguardo alle informazioni correlate ai soci indiretti. In base al diritto tedesco, i soci accomandanti diretti devono essere iscritti per legge nel registro delle imprese con il loro cognome, nome, data di nascita e luogo di residenza e quindi resi pubblici. Tutti coloro che partecipano in tal modo a un'impresa devono attendersi una siffatta pubblicazione.

2. Diversamente da quanto precede, nel caso di partecipazione mediante un fiduciario, non è ovvio per il soggetto partecipante che tali dati debbano essere necessariamente divulgati, essendo tale divulgazione in grado di realizzare elementi fondamentali del rapporto societario. Tuttavia, non è evidente la necessità di un'equiparazione ai soci accomandanti diretti:

2.a. I contratti di partecipazione o fiduciari di cui trattasi prevedono – anche se inefficaci sotto tale profilo – che non debba essere comunicato alcun dato ad altri partecipanti, esprimendo così quantomeno un'aspettativa fondamentale dei soci.

2.b. Non sussiste un obbligo legale di pubblicare i partecipanti ad un trust e senza incorporazione in una società commerciale.

2.c. È pur vero che l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) concorda, in fin dei conti, con le principali ipotesi formulate dai giudici di grado superiore, secondo cui in una società di persone è evidente a tutti che i dati personali sono conservati presso la società e, ove sia «oggettivamente ragionevole» ai fini dell'adempimento degli obblighi contrattuali o legali, possono anche essere pubblicati. D'altronde è logico che, in presenza di un'obbligazione, sia oggettivamente ragionevole adempiere ad essa.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un obbligo, è rilevante non soltanto se l'interesse all'accesso del socio che ne fa richiesta sia oggettivamente ragionevole, bensì anche il modo di valutazione del contratto, in maniera tale che la richiesta sia in contrasto con l'interesse degli altri soci a poter mantenere riservati i loro dati, almeno inizialmente, e di non vederli divulgati in presenza di ragionevoli interessi contrapposti. In termini di diritto dell'Unione, la protezione dei dati è la regola ed è necessario che la deroga sia adeguatamente giustificata, non essendo sufficiente la mera plausibilità di un interesse. A parere di questo Collegio, detto interesse deve in ogni caso essere correlato al motivo per cui il rispettivo socio ha conferito i propri dati, vale a dire agli affari della società.

2.d. Questo Collegio concorda quindi con gli orientamenti della summenzionata giurisprudenza, secondo cui un socio è in grado di conoscere prontamente e anche senza restrizioni l'identità del soggetto che esercita un'effettiva influenza sulla sua

società nella quale possiede una partecipazione con rischio imprenditoriale. Tuttavia, a questo Collegio sembra dubbio che in tal modo possa essere giustificato un dovere di divulgazione a carico di tutti i soci accomandanti con una partecipazione indiretta.

(1) È un dato di fatto che la maggioranza dei soci accomandanti di una società ad azionariato diffuso detiene azioni in una quantità tale da non consentire al singolo socio di esercitare un'influenza sugli affari della società solo in virtù della sua partecipazione. Al contrario, questo Collegio ritiene che il fatto di partecipare ad una società di persone e quindi di essere collegato personalmente non sia di per sé sufficiente per poter richiedere l'accesso. In tal senso, non si terrebbe in debito conto che nelle società in accomandita ad azionariato diffuso, che sono o erano aperte a qualsiasi tipologia di investitori, è in gran parte svanito l'elemento del collegamento personale, venendo considerato, similmente a un'azione, come una mera forma di partecipazione al mercato dei capitali, in cui il soggetto che non detiene quote di partecipazione significative non si aspetta che il proprio nome e il proprio indirizzo siano comunicati ad altri azionisti dal gestore del deposito azionario.

Al riguardo, un'interpretazione integrativa del contratto offrirebbe anche diverse opzioni per consentire la protezione di un «piccolo» investitore affinché anche quest'ultimo possa concorrere ad attuare il necessario esercizio collettivo degli interessi, ad esempio rivendicando il diritto alla trasmissione di comunicazioni provenienti dal «piccolo» investitore tramite la società – che a sua volta è obbligata verso il suo socio ad osservare una condotta conforme alla legge – a tutti gli altri investitori oppure attraverso un forum messo a disposizione dalla società al fine dello scambio di opinioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 127 a dello Aktiengesetz (legge tedesca sulle società per azioni).

(2) Le decisioni dei giudici di grado superiore sono opportune anche perché stabiliscono un chiaro rapporto regola-eccezione. Ciò rispecchia adeguatamente il fatto che il titolare del trattamento in una società ad azionariato diffuso non può ragionevolmente stabilire, su base individuale e differenziata per ciascuno dei 1 800 soci accomandanti, se debba essere o meno fornita l'informazione che li riguarda, ma si affida a criteri pratici che definiscono in astratto l'ambito personale dell'informazione da fornire. Appare pertanto necessario fissare un criterio generale e quindi formale per coloro i quali, almeno di regola, sono assoggettati ad un obbligo di comunicazione, al fine di consentire ragionevolmente la certezza delle decisioni di siffatte controversie dal punto di vista giuridico non solo con riguardo un organo giurisdizionale, bensì già per i responsabili della protezione dei dati.

La pregressa giurisprudenza è caratterizzata da un livello elevato di efficienza in quanto la società di investimenti sarebbe tenuta praticamente a soddisfare tutte le richieste di accesso presentate da un socio.

Al contrario, questo Collegio ritiene logico adottare come parametro una quota formale, analogamente alla quota a partire dalla quale sorgono gli obblighi di notifica nelle società per azioni quotate, in quanto al di là di detta quota può essere preso in considerazione, anche formalmente, l'esercizio di un'influenza significativa sulla società, come enunciato dall'articolo 33 del Wertpapierhandelsgesetz (legge sulla negoziazione dei titoli) che stabilisce una quota del 3%. La sua applicazione in via analogica è stata finora respinta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). Tuttavia, le prescrizioni dell'Unione suggerirebbero quantomeno di prendere nuovamente in considerazione una siffatta applicazione.

2.e. In ogni caso, secondo questo Collegio è erroneo considerare le affermazioni meramente stereotipate di un «interesse a conoscersi» o di un «interesse all'acquisto» sufficienti ai fini della divulgazione dei dati e inidonee a costituire un abuso di diritto.

(1.) L'adeguatezza di un interesse all'acquisto quale fondamento di un diritto di accesso appare a questo Collegio estranea al contratto e irragionevole: nessuno ha il diritto di ottenere nomi e indirizzi direttamente da un terzo, al quale siano stati affidati, per poter avviare trattative su una futura conclusione di un contratto con chi ha conferito i dati. Al contrario, un'argomentazione del genere sembra intrinsecamente inconcludente laddove future situazioni giuridiche, dipendenti da scelte di terzi e quindi da atti arbitrari, debbano costituire a priori il fondamento dei diritti di accesso. Proporre a qualcuno un affare non giustifica la divulgazione dei suoi dati senza il suo consenso.

In maniera ancor più radicale la tesi secondo cui basterebbe qualsiasi giustificazione concepibile per escludere l'abuso di diritto sembra inidonea a garantire la protezione dei dati a livello di diritto dell'Unione. A parere di questo Collegio, la protezione dei dati implica la necessità di prevenire anche i pericoli astratti, il che deve poi incidere sull'interpretazione di ciò che costituisce un abuso di diritto. Pertanto, dovrebbe essere qualificato come abusivo l'esercizio di un diritto che non presenti a sua volta un minimo di autolimitazione e/o un contenuto plausibile.

(2.) Nemmeno la finalità di «conoscersi» costituisce un giustificato motivo ove rapportato a quanto tenuto in conto dalla persona che, come membro del pubblico, ha conferito i propri dati nel contesto di una partecipazione finanziaria. Nessun investitore presta in tal modo il proprio consenso a essere contattato per un incontro.

(3.) Sembra invece ragionevole e opportuno che sia richiesta l'esistenza di interessi concreti e identificabili direttamente correlati alla gestione degli affari. Ciò renderebbe ufficiale la finalità della trasmissione dei dati, fornendo alla società l'opportunità di richiamare detta finalità in caso di reclami aventi ad oggetto la divulgazione dei dati e, qualora venga a conoscenza – ad esempio, a seguito di reclami da parte di altri soci – di un uso per scopi diversi da quelli

dichiarati, di avviare i meccanismi sanzionatori previsti dalla normativa sulla protezione dei dati.

3. In sintesi, questo Collegio considera ragionevole interpretare il regolamento generale sulla protezione dei dati nel senso che, con riguardo ad una società ad azionariato diffuso, esso faccia sorgere un diritto di accesso illimitato solo in caso di raggiungimento di una quota percentuale di partecipazione, e, negli altri casi, unicamente il dovere della società di trasmettere le comunicazioni di un socio a tutti gli altri soci diretti e indiretti,

inoltre, questo Collegio considera ragionevole interpretare il regolamento generale sulla protezione dei dati nel senso che il semplice «conoscersi» e l'interesse all'acquisto di partecipazioni non costituiscano elementi rilevanti e quindi non possano far sorgere un diritto di accesso, ma che ogni atto di esercizio di quest'ultimo debba menzionare lo specifico motivo, correlato alla società, per il quale viene richiesto l'accesso.

D. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali:

Le questioni sollevate mirano [OMISSIS] a stabilire quali elementi siano rilevanti *ex lege* in una [OMISSIS] ponderazione, vale a dire ciò che in essa appare degno di considerazione e quindi «logicamente necessario». Lo stesso vale per le questioni vertenti sugli elementi rilevanti con riguardo ai limiti intrinseci di un «interesse legittimo». Le questioni che ne discendono in merito agli istituti giuridici del diritto dell'Unione fanno apparire opportuno un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

[OMISSIS]